

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

## **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. n. 635/40 "Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", R.D. n. 773/31, così come modificato dall'art.4 del D.P.R. n. 311/01.

## **Art. 2 - Composizione e nomina**

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Castelfidardo (di seguito definita CCVLPS) è nominata con atto del Sindaco e resta in carica per tre anni.

Venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

La CCVLPS è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- b) Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o suo delegato;
- d) Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) Un esperto in materie elettrotecniche;

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001, per ogni componente la Commissione sono previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

Alla Commissione così composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, potranno essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, nonché, su richiesta dei medesimi, un rappresentante degli esercizi di pubblico spettacolo tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

La Commissione dovrà inoltre essere integrata con il Presidente del CONI o suo delegato nel caso di impianti sportivi in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996.

### **Art. 3 - Competenze**

La CCVLPS di cui agli artt. 140 e 141/bis del Regolamento del TULPS provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del TULPS, a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo così come modificato dall'art. 4 del DPR n. 311/01.

In particolare la CCVLPS, ai fini del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS, provvede a:

- Esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- Verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

### **Art. 4 - Richiesta di intervento della Commissione – Modalità e contenuto della domanda.**

Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere indirizzata al Presidente della CCVLPS e presentata al SUAP del Comune:

- a) nel caso di parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica), cambio di gestione o richiesta di sopralluogo relativo a locale di pubblico spettacolo permanente, la Commissione esprimerà il proprio parere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda e comunque secondo quanto disposto dalla L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
- b) nel caso di manifestazione avente carattere temporaneo la domanda di agibilità dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento. In casi di comprovata urgenza, da valutare di volta in volta, a cura del responsabile del procedimento, potrà essere presentata domanda anche in termini inferiori a quanto sopra esposto.

Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste avanzate, e, qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza, provvederà a darne comunicazione al richiedente (con comunicazione scritta anche a mezzo fax o per via telematica). All'istanza dovrà essere allegata la documentazione prevista a seconda della tipologia di intervento della Commissione Comunale richiesto dall'interessato, fermo restando che, in relazione alla particolarità dei

luoghi e delle strutture sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla vigente normativa. Il responsabile del procedimento inoltra al segretario della Commissione, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di intervento della Commissione ai fini della convocazione della medesima ai sensi del successivo art. 5.

## **Art. 5 - Funzionamento**

### **a) Convocazione;**

L'avviso di convocazione ai componenti della CCVLPS, contenente la data, il luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione, deve essere inviato con avviso scritto, anche a mezzo fax o via telematica. I componenti effettivi, qualora impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

Gli incontri della CVVLPS sono comunicati, a cura del Segretario, al richiedente il provvedimento finale, che può presenziare e fornire eventuali chiarimenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento od al tecnico di fiducia eventualmente delegato, anche a mezzo fax o via telematica, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvo casi di urgenza.

Qualora si richieda che l'esame o il sopralluogo per il rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 TULPS siano compiuti entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale data.

### **b) Riunione;**

Le riunioni della Commissione si tengono nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti di cui al secondo comma lettere da a) ad f) del precedente articolo 2, salvo quanto previsto al successivo punto.

I Commissari hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

### **c) Formulazione del parere e relativo verbale;**

Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti di cui al secondo comma lettere da a) a f) del precedente art. 2, e deve essere redatto per iscritto e contenuto nel verbale di riunione, motivato in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Il parere è assunto a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale di riunione deve:

- Indicare i nomi dei componenti presenti;
- Contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e delle decisioni assunte;
- Indicare la presenza del richiedente ovvero del suo delegato, nonché di altre persone ammesse alla riunione;
- Riportare eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate nonché tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione;

Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente o dal Vicepresidente e da tutti i componenti presenti e comunicato all'interessato per iscritto (anche via posta elettronica) a cura del Segretario. Quest'ultimo invierà altresì copia agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione. Il segretario della Commissione ha altresì l'incarico di custodire gli originali dei verbali.

#### **Art. 6 - Controlli di cui all'art. 141, comma 1 lett. E) del T.U.L.P.S.**

Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141 1° comma, lettera e) del TULPS. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma del regolamento del TULPS, tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque, sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2° dell'art. 141 bis stesso (Dirigente medico o da medico suo delegato dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato); in mancanza del rappresentante dei Vigili del fuoco, è designato, in sua sostituzione, uno dei componenti della Commissione, scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.

L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto al Presidente della Commissione, entro il termine fissato dalla Commissione con, se del caso, il suggerimento all'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare.

Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la CCVLPS per ratificare l'esito del controllo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo e trasmettere alle autorità competenti le risultanze conclusive della ratifica da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.

Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

#### **Art. 7 - Compensi e spese di verifica e sopralluogo**

Ogni richiesta di intervento della CCVLPS ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, ed ogni successiva riunione che si rendesse necessaria per la definizione del medesimo procedimento, fino ad un massimo di tre, sono subordinate al pagamento, a titolo di contribuzione, dei diritti di istruttoria nella misura stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.

L'attestazione del versamento deve essere allegata alla richiesta di intervento nonché, per le sedute successive che dovessero rendersi necessarie, trasmessa preventivamente alla segreteria della commissione.

I diritti di istruttoria sono dovuti anche in caso di esito negativo dello stesso.

Sono escluse dal pagamento delle spese di istruttoria le organizzazioni "no profit" per le manifestazioni di pubblico spettacolo di carattere temporaneo.

Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto per i controlli periodici previsti dall'art. 141, comma 1, lett. e) del Regolamento di Esecuzione del TULPS.

Su richiesta dei liberi professionisti componenti la CCVLPS verrà sempre liquidato un gettone del valore pari a quanto stabilito dalla Giunta Municipale con propria deliberazione.